



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 19/04/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 marzo 2012, n. 60

D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di sassoggettività a valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 50 MW da realizzare nel Comune di Foggia in località "Contrada San Nicola" - Proponente: AMGAS WIND 2S.r.l. - Sede legale: Viale Manfredi, 71100 Foggia.

L'anno 2012 addì 16 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, confermata dal Dirigente, ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5716 del 10.04.2007, la Società Amgas Wind 2 chiedeva di procedere alla "valutazione integrata", ovvero alla verifica di assoggettività a VIA relativamente alla proposta di parco eolico denominato "Foggia San Nicola" ricadente nel Comune di Foggia, allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con Determina Dirigenziale n. 200 del 28.05.2010 la Regione Puglia esprimeva parere di esclusione da VIA, con prescrizioni, per 6 aerogeneratori rispetto ai 31 proposti.

Con n. 2 istanze di accesso agli atti (a mezzo di appositi modelli compilati ed acquisiti al prot. n. 8503 del 25.06.2010 e al prot. n. 8504 del 25.06.2010) il sig. Gianfranco Delliguanti, legale rappresentante della iniziativa progettuale di Amgas Wind 2 a Foggia, chiedeva di prendere visione dei layout progettuali di altre proposte compresenti nel Comune di Foggia e le determinazioni regionali assunte in merito.

Con nota acquisita al prot. n. 10853 del 09.08.2010 la Amgas Wind 2 S.r.l. inoltrava all' Ufficio VIA/VAS regionale, istanza di riesame della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio VIA/VAS n. 200 del 28.05.2010, allegando elaborati tecnici sprovvisti della firma di alcun tecnico; in allegato anche una "Dichiarazione di autoconsumo" in cui si dichiarava che gli aerogeneratori risulterebbero conformi perché la Società proponente possederebbe i requisiti di "autoconsumatore".

Con nota del 10.11.2010 acquisita al prot. n. 14596 del 17.11.2010 la Amgas Wind 2 S.r.l. presentava all'Ufficio VIA/VAS regionale, nuovamente la relazione allegata alla nota di cui al capoverso precedente, con l'asseverazione di un tecnico.

La società, con ricorso iscritto al R.G. n. 1448/2010, ricorreva al Tar Bari per l'annullamento della predetta determinazione, richiedendo altresì la sospensione cautelare del provvedimento.

Nelle more del giudizio la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del

RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Successivamente alla suddetta declaratoria il Tar Bari, con sentenza n. 950/2011, in accoglimento del ricorso proposto dalla Amgas Wind 2 Srl, annullava la determinazione regionale n. 200/2010, senza fare esplicito riferimento al permanere degli effetti favorevoli e non contestati dello stesso provvedimento dirigenziale.

Con nota del 26.08.2011 acquisita al prot. n. 8412 del 01.09.2011 la Amgas wind 2, attraverso lo studio legale incaricato, inoltrava, presso lo scrivente Servizio, un atto di significazione, diffida e messa in mora nei confronti della Regione Puglia e dell'Area di competenza, a dare puntuale esecuzione alla Sentenza del TAR per la Puglia, Sezione di Bari, n. 950 depositata in Cancelleria il 22 giugno 2011 in cui il TAR stesso accoglieva il ricorso della Società, annullando il provvedimento di verifica di assoggettabilità (D.D. n. n.200 del 28.05.2010) nella parte in cui disponeva l'assoggettamento a VIA di 25 dei 31 aerogeneratori inizialmente proposti.

Con nota prot. n. 10424 del 17.11.2011 VIA/VAS regionale comunicava alla società proponente, alle Amministrazioni provinciale e comunale di Foggia, a Terna S.p.a., all'Assessorato Sviluppo Economico regionale ed all'Autorità di Bacino per la Puglia, l'avvio del procedimento di riesame della proposta progettuale di cui all'oggetto, in seguito alla sentenza n. 950 del 22.06.2011 con la quale il TAR Puglia-Bari ha annullato la DD n. 200 del 28.05.2010 relativa all'impianto proposto dalla AMGAS WIND 2 S.r.l.

Con nota del 10.02.2012 assunta al prot. n. 1396 del 17.02.2012 l'Avvocatura della Regione Puglia trasmetteva ai Servizi Ecologia ed Industria regionali, la sentenza n. 1868/2011 con cui il TAR-Bari decideva il ricorso proposto dalla AMGAS WIND 2 S.r.l. per l'ottemperanza alla sentenza n. 950/2011. Si specificava inoltre l'obbligo della Regione Puglia di salvaguardare la valutazione favorevole già espressa di nn. 6 aerogeneratori su 31 proposti in prima istanza.

Con nota acquisita al prot. n. 1460 del 20/2/2012 l'Avvocatura regionale trasmetteva al Servizio Ecologia regionale l'atto di significazione, diffida e messa in mora da parte del proponente a dare puntuale esecuzione alla Sentenza del Tar Bari n. 950/2011, "con riferimento ai soli 25 aerogeneratori già illegittimamente ritenuti ambientalmente incompatibili" (cfr. nota Avv. Giuseppe Macchione in rappresentanza di Amgas Wind 2, depositata in Avvocatura regionale il 9 febbraio 2012).

Ai fini dello svolgimento del presente riesame e, conformemente all'indirizzo espresso dal medesimo Tar Bari, poiché gli effetti della pronuncia che accoglie il ricorso sono limitati al petitum, la rinnovazione istruttoria sotto riportata inerisce quegli aerogeneratori che nella determina dirigenziale n. 200/2010 non erano stati esclusi dalla procedura di VIA, in tal modo "facendo salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening...".

L'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: l'area interessata dal progetto in esame ricade nel Comune di Foggia in località "Contrada San Nicola", a sud-ovest del centro abitato, in prossimità del confine comunale di Troia (Elaborato RTD

“Relazione tecnica e descrittiva”, pag.4).

==> N. aerogeneratori: 25 aerogeneratori ubicati nel Comune di Foggia (assoggettati a V.I.A. con D.D. n. 200/2010); cfr RTD “Relazione tecnica e descrittiva”, pagg.7-8 - sistema di riferimento GB - fuso est.

==> Diametro rotore aerogeneratori: 90 m (Tav. AGO I “Aerogeneratore sezione tipo”).

==> Altezza torre: 80 m (ibidem).

==> Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2 MW (Elaborato RTD “Relazione tecnica e descrittiva”, pag.9).

==> Coordinate: il presente riesame prende in considerazione gli aerogeneratori (25 sui 31 originariamente proposti) già assoggettati a VIA con precedente DD n. 200 del 28.05.2010.

==> Modalità di connessione: Alle pagg. 20-21 della “Relazione tecnica e descrittiva” si riferisce che l’energia prodotta da ciascun aerogeneratore in BT a viene elevata nel centro di trasformazione posto alla base dello stesso e successivamente trasportata, attraverso un cavidotto interrato di distribuzione, che corre lungo la linea di sviluppo degli aerogeneratori fino ad un collettore di raccolta, da cui si diparte successivamente fino ad giungere ad una sottostazione MT/AT, ancora da realizzare, prevista a Troia in località “Cancarro”, in prossimità della linea elettrica a 150 kV attraverso cui, tramite un sistema in entresci, si collega alla linea a 380 kV “Foggia-Benevento II”.

Si riscontra rispetto all’ubicazione del parco eolico, la presenza delle seguenti infrastrutture:

- due diramazioni interrate dell’Acquedotto Pugliese in prossimità dell’aerogeneratore FGG 31;
- due linee elettriche aeree nude, una nei pressi di FG 18 distante solo 30 m da traliccio in AT ed una a nord-ovest del parco nelle vicinanze di FGG I
- linea ferroviaria Foggia - Benevento ubicata a sud dell’area di interesse.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l’intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

A. l’area vasta in cui il parco eolico è ubicato include siti con significativa funzionalità ecologica come: “Lama torrente Cervaro”, sovrapposta per lunghi tratti al SIC “Valle del Cervaro, Bosco Incoronata” (IT9110032) poco distante, a sud del parco eolico (distanza minima pari a 700 m dall’aerogeneratore n. 29); Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” posto a sud-est dell’impianto, e più a nord, in agro di Lucera, l’invaso artificiale di “Torre Bianca”. L’impianto proposto potrebbe determinare una locale riduzione di densità di flussi di uccelli e chiropteri ed una sensibile perdita del valore del locale corridoio ecologico. Ad avvalorare queste considerazioni intervengono anche le osservazioni pervenute a questo Ufficio con nota prot. n. 8629 del 13.06.2008 da parte della LIPU nelle quali, a pag. 4 si riferisce che tali aree “vanno considerate in relazione alle funzionalità ecologiche in un contesto di rete”. L’addensamento legato alla localizzazione degli aerogeneratori non appare coerente con il transito delle specie né consentirebbe un’adeguata manovra di volo per l’avifauna. Si rileva infine che il tratto terminale del cavidotto esterno ed il punto di allaccio alla RTN ricade nell’IBA 126 “Monti della Daunia”.

B. Dall’analisi dello stato dei luoghi si rileva che in tale area è presente una diffusa impronta antropica costituita da insediamenti abitativi sparsi sul territorio, molti dei quali corrispondenti a masserie e poderi ONC (Opera Nazionale Combattenti). Nel primo gruppo rientrano: “Masseria San Nicola”, “Masseria Ponte Albanito”, “Masseria Ponte Albanito II”, “Panetteria Copacchi”, “Fattoria Posta Rivolta” e “Masseria dei Diavoli” presso Ponte Albanito; al secondo gruppo appartengono invece i poderi ONC nn. 84-640-652-656-693-756-760- 777. Oltre ai citati fabbricati, se ne rilevano altri (in seguito alla consultazione dell’Ortofoto 2006 e della Carta Tecnica Regionale) collocati in vecchi poderi assegnati all’ONC. Tali terreni hanno sviluppato edificabilità e potrebbero subire con il tempo interventi di riedificazione e restauro tali da cambiare lo stato e la destinazione d’uso attuali.

La circostanza evidenziata pone in evidenza problematiche di diverso ordine, principalmente:

- paesaggistica: l’intensa presenza attesa di aerogeneratori incide sull’habitat rurale fino a una potenziale compromissione o quantomeno alterazione di valori scenici. Inoltre molti dei manufatti detti

sono segnalati nella Carta dei Beni Culturali: “Masseria San Nicola”, “Masseria Ponte Albanito”, “Masseria Ponte Albanito II”, “Panetteria Copacchi”, “Fattoria Posta Rivolta” e “Masseria dei Diavoli” presso Ponte Albanito. L’area in oggetto prevede la presenza del “Tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri” che attraversa verticalmente il parco eolico ed il “Tratturello Foggia-Incoronata” che invece lo attraversa orizzontalmente;

- rischio per pubblica incolumità (misurato sulla gittata): poiché si registrano numerosi casi di aerogeneratori posti a distanze inferiori a 250/300 m dagli aerogeneratori, si ritiene non cautelativa la collocazione di questi ultimi rispetto a criteri di sicurezza e salute pubblica, in caso di rottura sia integrale che parziale della pala;

- acustica: le stesse relazioni di distanza evidenziate al punto precedente determinano criticità sotto il profilo dei rumori e delle vibrazioni previste dall’impianto in esercizio, con riferimento alle possibili coppie costituite da aerogeneratore con corrispondente ricettore più vicino.

C. Il proponente fornisce per la valutazione dell’impatto visivo due carte di visibilità: singola e cumulativa e due fotoinserti simulati degli aerogeneratori che costituiscono il parco eolico proposto. Dall’analisi di tali elaborati si evince che la proposta progettuale possiede una visibilità medio-alta nell’area vasta in cui si inserisce, all’interno della quale lo skyline risulta già essere connotato dalla presenza di altri aerogeneratori esistenti, nel territorio comunale di Troia. Infine viene sottovalutata la potenziale visibilità conseguente al percorrenza della SP110 ex SS 161, ubicata a circa 3,3 km a sud del parco eolico, conosciuta come “strada precollinare Cervaro-Carapelle”, a cui è possibile attribuire rilevanza paesaggistica.

D. In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (foglio 421), si rilevano in tale ambito le seguenti criticità che riguardano diffusamente il parco eolico:

- tutti gli aerogeneratori più a sud insistono su un singolare ed esteso orlo di terrazzo, che circonda un alveo antico non più presente e che ospita un’ampia area alluvionale, solcata dal Torrente Sannoro e dai suoi affluenti

- diversi aerogeneratori (sia le loro dirette pertinenze che, a maggior ragione, le opere solidali, cavidotti e strade di servizio), interesserebbero corsi d’acqua iscritti nell’Elenco delle Acque pubbliche

- nella rete della idrografia superficiale del PUTT; in particolare, come evidente dalla Carta Idrogeomorfologica consegnata dall’ADB alla Regione Puglia, la rete idrografica risulta più estesa dello sviluppo della sola Lama Torrente Cervaro che interesserebbe i nn 23 e 24, fino a coinvolgere anche numerosi altri aerogeneratori della fascia centrale;

- il cavidotto esterno intercetta aree sottoposte a vincolo idrogeologico sia nel tratto iniziale che nel tratto finale del lungo cavidotto esterno;

- in seguito ad un riscontro con il P.A.I. è emerso che l’area è dotata di una discreta vulnerabilità geomorfologica: infatti gli stessi aerogeneratori a sud interferenti con l’orlo di terrazzo sopra detto sono interessati da un vincolo di pericolosità da frane, se pur di intensità media e moderata (PG1); l’intera area di progetto appare segnata da direttrici di elevata pericolosità di inondazione (AP) che, pur interessando solo una parte degli aerogeneratori, denotano comunque una criticità diffusa in un contesto in cui, appare utile ricordarlo, taluni aerogeneratori anche dello stesso proponente sono già stati assentiti (a meno di ulteriori valutazioni competenti di coerenza con il PAI da parte dell’ADB) e comporterebbero già una prima antropizzazione esercitante un fattore di pressione su un contesto siffatto; il cavidotto esterno interseca anche aree PG3 (pericolosità geomorfologica molto elevata) e R2 (rischio idraulico medio);

E. A causa della compresenza di differenti interventi sul territorio, si verifica un impatto cumulativo non trascurabile poiché causa di alterazione di dominanti ambientali-paesaggistiche dell’ambiente circostante. Richiamando la Fig.2 sopra riportata si rileva che, nell’ area di progetto, oltre ad insistere gli stessi aerogeneratori di Amgas Wind 2 S.r.l. non sottoposti al presente riesame poiché dotati di parere favorevole (FGG. 5-8-9-10-21-22, giusta DD n. 200 del 28.05.2010), ma che non possono essere trascurati nella dimensione cumulativa degli impatti unitamente agli aerogeneratori posti ad oggetto di

questa istruttoria, insistono anche gli aerogeneratori già assentiti a favore del diretto competitor territoriale Ecopuglia Energia S.r.l. (nn. 8-14-15-18-29-32-35-40 giusta DD n. 201 del 28.05.2010) fino ad incidere sulle aree di cumulo n.1 e n. 2. A ciò si aggiunge la circostanza, per cui rispetto ad altro intervento di pari tipologia proposto nel Comune di Foggia, già sottoposto a screening in quanto oggetto di Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente, n. 100 del 21.02.2006 (posizioni verificate dal SIT Puglia), vi sarebbe ulteriore conflitto territoriale: per diversi aerogeneratori tale compresenza, oltre a determinare un sensibile effetto sinergico di impatti, realizza veri e propri conflitti logistici.

F. Nell'elaborato FGG-SIA-04 "Allegati SIA" fornito dal proponente è riportata una matrice degli impatti prodotti dal parco eolico la cui colonna finale riporta le misure di protezione, minimizzazione e compensazione relative a tutte le componenti ambientali verso cui è diretto l'impatto prodotto dalla proposta progettuale. Da una analisi approfondita delle stesse risulta che esse appaiono generiche e poco • dettagliate e non possono essere intese come misure di compensazione. Non è infine previsto alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui si tratta, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che quota parte del progetto proposto, specificato in narrativa, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Foggia, presentato dalla AMGAS WIND 2 S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria. Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento della quota parte del progetto proposto, specificato in narrativa, alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le osservazioni della LIPU pervenute presso il Comune di Foggia e quivi trasmesse da quest'ultimo con nota prot. n. 8629 del 13.06.2008 e nota prot. n. 11706 del 14.10.2009;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la quota parte del progetto proposto, specificato in narrativa, di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 50 MW, da realizzare nel Comune di Foggia in località "Contrada San Nicola" - Proponente: AMGAS WIND 2 S.r.l., con sede legale in Viale Manfredi, 71100 Foggia;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I Funzionari Istruttori
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
